



**STRUTTURA**

*Direzione Regionale:* PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

**PROPONENTE**

*Area:* GEST. TASSA AUTOM. E RECUPERO CREDITI REGIONALI

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:**

Procedura per il pagamento cumulativo della Tassa Automobilistica Regionale per dieci o più veicoli, in attuazione dell'art.7 comma 1 della Legge 99/2009 e ai sensi dell'art.8 comma 12-13 L.R.11/2012.

**OGGETTO:** Procedura per il pagamento cumulativo della Tassa Automobilistica Regionale per dieci o più veicoli, in attuazione dell'art.7 comma 1 della Legge 99/2009 e ai sensi dell'art.8 comma 12-13 L.R.11/2012.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio, Demanio, Patrimonio;

**VISTO** l'art. 119 Cost. che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

**VISTO** l'art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, dal 01/01/1999, le funzioni amministrative in materia di gestione della Tassa Automobilistica non erariali, compresa l'attività di riscossione;

**VISTO** L'art.7 comma 1 della legge n. 99/2009, che autorizza le Regioni a stabilire le modalità di versamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle imprese che concedono in locazione finanziaria i veicoli;

**VISTO** l'art.8 comma 12 della L.R. n.11/2012, come modificato dall'art.9 comma 5 della L.R. n.2/2013 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", che dispone, in attuazione dell'art.7 comma 1 della Legge 99/2009, la possibilità di pagamento cumulativo della tassa automobilistica per dieci o più veicoli, da parte dei soggetti tenuti all'adempimento tributario ai sensi della Legge 53/1983;

**TENUTO CONTO** che l'art.8, comma 13, della L. R.11/2012, prevede che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, definisce le procedure per effettuare il versamento cumulativo della tassa automobilistica di cui al punto precedente;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Finanze n.418/1998 "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali", in particolare :

- l'art. 2 comma 1-4, ove è previsto che le Regioni a Statuto Ordinario, oltre che direttamente, possono autorizzare e affidare la riscossione della tassa automobilistica a soggetti terzi sia mediante l'istituto dell'avvalimento, sia in forza di atti normativi statali o regionali;
- l'art.5, che attribuisce alle Regioni le modalità di costituzione, di gestione, di aggiornamento degli archivi delle tasse automobilistiche, composti sulla base di dati per ciascun veicolo inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta, ai versamenti effettuati dai contribuenti tenuti all'adempimento, e che le medesime Regioni possono affidarne la gestione a soggetti terzi, mediante l'Istituto dell'avvalimento;

**VISTO** L'art.21 comma 3 della L.R. n. 57/1998 , che ha autorizzato la Giunta Regionale ad affidare con apposita convenzione della durata massima di tre anni, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970 n. 75 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, i servizi di riscossione e di controllo in materia di tasse automobilistiche regionali, garantendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica;

**VISTE** Le L.L.R.R n. 10/2001 art.29 comma 1; n. 10/2005 art.14 comma 1; n. 15/2007 art.41 comma 1; n. 3/2010 art.5 comma 3; n. 19/2011 art.6 comma 1; n. 13/2013 art.5 comma 9; n. 17/2014 art.2 comma 21, che hanno autorizzato la Giunta Regionale a rinnovare la suddetta Convenzione con ACI;

**VISTO** il D.lgs. n.118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”; in particolare l’Art.54 (riscossione) e l’Art.55 (versamento), così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014;

**VISTA** La L.R. n. 25/2001 e s.m.i. “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*” in particolare l’art.33 comma 3 e 4, la quale dispone che la riscossione e il versamento per somme dovute alla Regione, ove sia anche effettuata da soggetti esterni specificatamente incaricati, consiste rispettivamente nel loro materiale incasso e il loro successivo riversamento nelle casse della medesima Regione;

**VISTO** l’art.12 comma 1 della L. n.214/2011 che ha fissato il divieto dei pagamenti in contanti effettuati a qualsiasi titolo a partire dalla soglia di **€.1.000,00**;

**VISTO** il REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, la cui applicazione in Italia, a decorrere dal 1 Febbraio 2014, ha comportato il passaggio dal servizio di bonifico e addebito diretto (R.I.D.) ,al servizio SEPA Credit Transfer ( Bonific Transfer) e SEPA Direct Debit;

**VISTO** il D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i.” Codice dell’Amministrazione Digitale” in particolare l’art.5 comma 1 lettera A) e B);

**VISTO** L’art.13 del D.lgs.n.472/1997 in cui è previsto che, fino a quando l’Amministrazione Finanziaria non accerti formalmente omissioni o violazioni relativamente al pagamento della Tassa Automobilistica, consente al soggetto tenuto all’adempimento tributario di pagare spontaneamente il tributo unitamente ad una sanzione ridotta entro un anno dalla data di scadenza del termine utile per l’assolvimento dell’obbligazione tributaria;

**CONSIDERATO** che il processo di riscossione della tassa automobilistica è basato su un articolato e complesso sistema informatizzato, automatizzato e imperniato sull’interscambio dei flussi di dati tra i vari soggetti abilitati alla riscossione (*la Regione, il Ministero dell’Economia e Finanze, il Pubblico Registro Automobilistico, il Dipartimento Trasporti Terrestri*), tale che le operazioni dei versamenti da parte del contribuente, si perfezionano solo con la loro avvenuta registrazione nell’archivio tributario regionale, realizzata in connessione telematica on-line tra archivio regionale e soggetto incaricato a ricevere i dovuti pagamenti;

**RITENUTO** in sede di prima applicazione dell’art. 8 comma 13 della L.R. n.11/2012, di adottare il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche in via sperimentale, secondo le modalità procedurali e dettagli specifici indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fino alla data del 31/12/2016, al fine di poterne verificare i risultati conseguiti, anche per una possibile estensione anche ad altre categorie di soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che l’attuazione del presente atto non comporta aggravii di spesa sul Bilancio annuale 2015, né nuovi oneri sul Bilancio Pluriennale 2015-2017, in quanto tale attività rientra già nei rapporti convenzionali tra Regione Lazio ed ACI per la riscossione e il controllo delle tasse automobilistiche regionali;

## **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamato:

- ai sensi dell'art.8 comma 13 della L.R. n.11/2012, l'adozione della procedura di versamento cumulativo delle tasse automobilistiche, in via sperimentale secondo le modalità e i dettagli specifici indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fino alla data del 31/12/2016, al fine di poterne verificare i risultati conseguiti, anche per una possibile estensione anche ad altre categorie di soggetti passivi.

La presente deliberazione è pubblicata sul BUR della Regione Lazio ed è data ampia diffusione sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*